Area destinata a prato seminativo arboreo e a bosco ceduo concessa in comodato ad un coltivatore diretto e nuova destinazione urbanistica

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II 8 febbraio 2023, n. 317 - Russo, pres.; Bini, est. - Bianchi (avv. Rota) c. Comune di Calco (n.c.).

Agricoltura e foreste - Area destinata a prato seminativo arboreo e a bosco ceduo concessa in comodato ad un coltivatore diretto - Approvazione della variante al Piano di Governo del Territorio - Area classificata integralmente come Zona F4 - boschi - Area in cui sono ammessi interventi di forestazione, attività di selvicoltura e di raccolta di prodotti secondari del bosco - Attività agricola - Esclusione - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO

La ricorrente è proprietaria di un terreno identificato al foglio 9 mapp. 307, 309, 311, 312, 536, 1470, 2258, 4028, 4262, 4264 di mq 52.322 nel Comune di Calco.

L'area catastalmente è destinata a prato seminativo arboreo e per 60 mq a bosco ceduo ed è concessa in comodato ad un coltivatore diretto con contratto del 28.7.2012.

La ricorrente contesta la destinazione urbanistica assegnata all'area, che è stata classificata integralmente come Zona F4 – boschi, normata dall'art. 56 delle NTA.

In base all'art. 56 delle NTA del Piano delle Regole la zona F4 – boschi è l'area corrispondente alla parte del territorio coperto da boschi cedui; sono ammessi interventi di forestazione, attività di selvicoltura e di raccolta di prodotti secondari del bosco, ma viene esclusa l'attività agricola.

Secondo la ricorrente tale destinazione è in contrasto con il PTCP, che indica l'area come "Ambito di secondo livello" normato dall'art. 61 che prevede "le aree agricole sono considerate prioritarie per gli interventi di greening previsti dalla politica agricola comune nonché normate dall'art. 20 che definiscono le condizioni di accessibilità sostenibile per gli insediamenti residenziali, produttivi e di servizio".

Stante la differente disciplina del PTCP la ricorrente già con istanza del 14.6.2010 aveva chiesto la modifica dell'azzonamento del PGT, senza avere alcun riscontro.

A fronte dell'avviso pubblico del marzo 2013 con cui l'Amministrazione avviava il procedimento di variante al PGT, ha presentato in data 17.09.2014 osservazioni, chiedendo che la zona boschiva fosse ridotta e trasformata in zona agricola, in considerazione della reale situazione dei luoghi.

Con la delibera impugnata il Consiglio Comunale rispetto all'osservazione deliberava il "non luogo a procedere in quanto in quanto la tavola di azzonamento del PGT può anche essere letta attraverso l'allegato 1G1 vincoli esistenti sul territorio comunale."

Evidenzia la parte ricorrente che nelle planimetrie del PGT l'area è interamente inserita nella zona F4 - bosco.

Per tale ragioni, con ricorso ritualmente notificato e depositato ha impugnato gli atti della variante, articolando le seguenti censure:

- 1) Eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alle osservazioni presentate: evidenzia la ricorrente che la motivazione addotta non può certamente definirsi congrua rispetto agli elementi di fatto posti alla base dell'osservazione stessa, in cui si evidenziava la diversa destinazione impressa dal PTCP;
- 2) Eccesso di potere per contraddizione fra motivazione e dispositivo del rigetto delle osservazioni: la decisione di "non luogo a procedere" potrebbe portare a ritenere che venga riperimetrata la zona boschiva; tuttavia nelle planimetrie del PGT detta perimetrazione non è stata recepita, per cui il compendio immobiliare è interamente inserito nella Zona F4 bosco:
- 3) Eccesso di potere per travisamento dei fatti: secondo la ricorrente la documentazione prodotta in atti dimostra che la sua proprietà nella porzione relativa all'osservazione, non è attinta da boschi ma risulta destinata a prato, a piantagione da frutta e a seminativo. La variante non ha considerato né la situazione di fatto, né il PTCP;
- 4) Violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 56 del PTCP: l'art. 56 assume come obiettivo di conservare gli spazi aperti e il paesaggio agrario, qualificando e valorizzando il ruolo dell'impresa agricola. Per tale finalità ogni previsione urbanistica che preveda una diversa dislocazione delle superficie agricole in riduzione può essere assentita dalla Provincia solo in presenza di un'intesa fra i Comuni interessati. Non risulta che tale intesa sia stata raggiunta dal Comune di Calco con la Provincia;
- 5) Eccesso di potere per contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà: nell'avviso pubblico veniva previsto che la variante fosse finalizzata ad eliminare errori di azzonamento eventualmente commessi nel passaggio dal PRG al PGT nonché il necessario confronto con il PCTP nel frattempo approvato e con gli altri Piani di Indirizzo come quello



Forestale. Tuttavia nel caso del terreno della ricorrente detto adeguamento non è stato fatto.

Il Comune di Calco, seppure ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

La ricorrente ha depositato una memoria in vista dell'udienza di merito.

All'udienza pubblica del 24 gennaio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1) Il presente ricorso è proposto avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di Calco n. 46 dell'11 dicembre 2014, nella parte in cui respinge le osservazioni presentate dalla ricorrente e classifica le aree come Zona F4 – bosco, normato dall'art. 56 delle NTA del Piano delle Regole.

2) Il ricorso è fondato.

2.1 Nei primi due motivi la ricorrente lamenta l'illegittimità della delibera, nella parte in cui ha respinto la sua osservazione, con cui chiedeva la destinazione agricola di parte dell'area.

Evidenzia come la motivazione del rigetto, cioè "non luogo a procedere" potrebbe portare a ritenere che venga riperimetrata la zona boschiva; tuttavia nelle planimetrie del PGT detta perimetrazione non è stata recepita, per cui l'intera area è ancora completamente destinata a bosco.

I motivi sono fondati.

Sebbene per mezzo delle osservazioni la ricorrente abbia segnalato la peculiare conformazione del proprio compendio immobiliare, il Comune in sede di controdeduzioni non ha evidenziato le puntuali ragioni che hanno determinato la scelta di mantenere la zona come bosco, limitandosi ad affermare "non luogo a procedere in quanto in quanto la tavola di azzonamento del PGT può anche essere letta attraverso l'allegato 1G1 vincoli esistenti sul territorio comunale."

Dalla motivazione non si deducono le ragioni del rigetto, né si comprende a quali vincoli si faccia rinvio.

Tale condotta si pone in contrasto con un condivisibile orientamento giurisprudenziale che, attribuendo un rilievo sostanziale e non meramente formale alla partecipazione procedimentale, sottolinea come le osservazioni e in generale tutti gli apporti partecipativi presentati dai privati nei confronti di un piano urbanistico in itinere sono finalizzati a consentire che il punto di vista del soggetto potenzialmente leso assuma rilevanza e venga adeguatamente considerato, in modo che l'Amministrazione si determini correttamente e compiutamente in omaggio ai principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.) che devono presiedere all'esercizio dell'azione amministrativa. Ne deriva che il rigetto delle osservazioni, benché connotato da rilevante e ampia discrezionalità e pur non richiedendo particolari formalità, deve essere assistito da una motivazione che sia congrua rispetto agli elementi di fatto e di diritto posti alla base delle osservazioni stesse e che abbia tenuto presente il loro apporto critico e collaborativo in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti in vista dell'adozione di soluzioni urbanistiche, oltre che legittime, anche opportune e razionali (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 13 aprile 2021, n. 925; 3 luglio 2020, n. 1279; 29 giugno 2020, n. 1237; anche T.A.R. Sicilia, Catania, I, 27 maggio 2011, n. 1332; T.A.R. Campania, Napoli, V, 11 gennaio 2011, n. 50; 17 dicembre 2010, n. 27621).

Nel caso in esame tale valutazione dell'osservazione presentata, nonché della documentazione relativa allo stato di fatto dell'area, è stata omessa.

In accoglimento ai primi motivi la delibera impugnata deve essere annullata nella parte in cui respinge l'osservazione presentata dalla ricorrente.

2.2 Nelle censure successive la ricorrente lamenta l'eccesso di potere e lo sviamento, in quanto il Comune non avrebbe tenuto conto non solo della circostanza che solo parte dell'area è boscata, ma anche della destinazione impressa dal Piano Provinciale che ha individuato la proprietà come Ambito di secondo livello nel quale è prevista una priorità di destinazione per le zone agricole (v. art. 61).

Anche queste censure sono fondate.

Dagli atti emerge che l'area non si presenti in modo omogeneo con vegetazione boschiva, ma in parte abbia una configurazione agricola e che non sia inclusa all'interno del territorio del Parco Adda Nord.

Per tale ragione il PTCP inserisce parte del compendio immobiliare nell'Ambito di secondo livello con priorità di destinazione agricola, ambito per il quale l'art. 61.9 statuisce "le aree agricole sono considerate prioritarie per gli interventi di greening previsti dalla politica agricola comune nonché normate dall'art. 20 che definiscono le condizioni di accessibilità sostenibile per gli insediamenti residenziali, produttivi e di servizio".

Ciononostante, in sede di redazione e approvazione della Variante, il Comune di Calco non ha motivato in maniera puntuale e adeguata, né ha effettuato una coerente istruttoria in ordine alla scelta di includere tutta l'area di proprietà della ricorrente nella zona F4 - bosco, in modo da giustificare la difforme destinazione rispetto al P.T.C.P., che ha ricompreso invece il compendio parte in ambito agricolo.

2.3. Il difetto di istruttoria emerge anche dalla circostanza che la ricorrente ha trasmetto gli atti relativi al sopralluogo effettuato dall'Ufficio Provinciale addetto al PIF in data 9 agosto 2011, all'esito del quale parte delle aree venivano qualificate agricole e non boschive.

La documentazione non risulta essere stata presa in considerazione dall'Amministrazione Comunale, che, volendo



estendere la zona F4 a tutto il compendio, aveva l'onere di avviare un confronto con la Provincia, ai sensi dell'art. 56.11 delle Norne di Attuazione del PTCP.

Da ciò consegue la fondatezza anche del quarto motivo.

3) Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento della delibera impugnata nei limiti di interesse della parte ricorrente, con l'obbligo per il Comune di Calco di provvedere ad una corretta e coerente pianificazione dell'area di proprietà della ricorrente.

Nulla va liquidato in ordine alle spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione del Comune di Calco.

(Omissis)

